**N. R.G. 2019/22094**

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

**Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale**
**e libera circolazione cittadini U.E.**

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRO GRAZIA IVANA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE 7 BOLOGNApresso il difensore avv. PIRO GRAZIA IVANA

ATTORE/I

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO INTERNO** (C.F. 92087690407), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

PM

INTERVENIENTE NECESSARIO

Il Collegio, formato da

| | |
|---|---|
| Matilde Betti | presidente |
| Marco Gattuso | giudice |
| M.Cristina Borgo | giudice |

Ha emesso il seguente

Decreto ex art. 35 bis D. Lvo 25/08

Con ricorso depositato il 3/12/2019 , cittadina nigeriana nata nel 1987 di religione cristiana, ha impugnato il provvedimento del 15/10//2019 della commissione territoriale di Bologna – sezione Forlì- Cesena con cui le veniva rigettata la domanda di protezione internazionale ed umanitaria ritenendo non credibile il racconto della richiedente sull'esistenza del pericolo da lei temuto. La ricorrente, che aveva respinto le avance di un ragazzo da lei ritenuto cultista, allegava il timore di morire per mano di cultisti da lui mandati e che secondo lei avevano avvelenato già sua madre e sua sorella, ma la commissione non l'ha ritenuta credibile in quanto " risulta infatti che gli uomini e la madre abbiano intrattenuto una discussione fuori casa e dopo se ne

siano andati. La madre della richiedente, in ultimo, sarebbe morta tre mesi dopo la visita degli uomini".

Nel ricorso si evidenziava che la ricorrente aveva subito mutilazioni genitali femminili ed era affetta da una precaria situazione medica necessitante di cure, si segnalava la situazione di violenza diffusa in Nigeria e si richiamavano i traumi subiti in Libia, insistendo per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o in subordine umanitaria.

La commissione si costituiva in giudizio con un atto di contenuto generale, non riferito specificamente alla odierna ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso ed allegando la pertinente documentazione.

Il Pm si costituiva il 8/2/21 non evidenziando motivi ostativi al riconoscimento della protezione richiesta,

La causa veniva istruita con la documentazione depositata dale parti e con l'audizione della richiedente, che dichiarava, inizialmente in italiano: *" Vivo a mi piace la città perché è silenziosa, non c'è rumore. Abito in una struttura dove ci sono una decina di persone , ma ha fatto bene e mi ha dato una camera singola, piccolina, perché il mio corpo ha bisogno di non essere disturbato"*

*L'esame prosegue, sull'accordo delle parti, in lingua inglese. " La mia storia sarebbe troppo lunga da raccontare, ho avuto tanti problemi che mi hanno creato problemi di salute e anche problemi al sangue che ha valori troppo bassi. Racconterò in breve perché ho lasciato il mio paese. Ci sono state due ragioni principali. La prima è che un ragazzo di un culto ha cominciato a venirmi dietro, insisteva a corteggiarmi , mi seguiva anche quando tornavo a casa e voleva che stessi con lui ma siccome io avevo rifiutato lui si era sentito insultato da me. Io lo vedevo sempre col suo berretto rosso davanti all'hotel dove andavo al sabato a vendere gli abiti . Era anche andato a casa da mia madre più volte, lei lo aveva mandato via e una volta gli aveva anche tirato contro dell'acqua perché si allontanasse. Dopo qualche tempo mia madre e mia sorella si sono sentite male dopo avere mangiato qualcosa, sono andate all'ospedale e non sono riuscite a salvarle. Secondo me è stato quel ragazzo a farle morire perché era l'unica persona con cui mia madre si era arrabbiata e l'aveva mandato via. Il giorno del funerale di mia madre e mia sorella sono venuti due ragazzi, che prima avevano anche accompagnato il ragazzo col berretto rossa a casa da mia madre, e mi hanno detto che se non facevo quello che lui mi chiedeva loro mi avrebbero rapito oppure mi avrebbero presto ucciso. Al funerale era venuta anche una mia amica di Benin che si chiama che mi ha chiesto perché parlavo con quei ragazzi. Quando le ho raccontato tutto, e che avevo paura, lei mi ha detto di andare con lei a Benin. Così ho preso 150.000 naira che avevo risparmiato dal mio lavoro , li ho dati a e sono andata con lei a*

*Benin City dove sono stata alcuni giorni, poi siamo andate ad Abuja e poi siamo andate in Libia attraverso il Niger. Il viaggio non è stato facile, in certi posti ci fermavamo qualche giorno. Arrivate in Libia ho incontrato molte persone e ho sentito che cominciavano a parlare di prostituzione. Io ho detto che non volevo farlo . Lì c'era un uomo che si chiama Mustafà che mi ha preso con sé, ho capito dopo che mi aveva comprato dalla persona che aveva fatto venire in Libia me e per prostituirci , l'ho capito quando siamo arrivati in Italia e lui voleva sposarmi. Mustafà è del Ghana,in Libia vivevamo in un edificio in costruzione e per qualche mese siamo stati lì, io lo aiutavo a sistemare la casa che era di un uomo arabo. Siccome stavo male alla pancia e allo stomaco, l'uomo arabo mi ha portato all'ospedale ma non avevano trovato niente e non mi hanno curato. Siccome i dolori continuavano, l'uomo arabo ha detto a Mustafa che in Italia avremmo potuto trovare persone che mi curassero e così ci ha accompagnato al mare dove noi due ci siamo imbarcati per l'Italia. (...)*

*Nella mia città . adesso vivono i figli della seconda moglie di mio padre – due maschi e due femmine – e sono in contatto con una delle figlie. Lei mi ha detto che una ragazza è andata a cercarmi per sapere dove ero e questa ragazza era zoppa come perciò ho capito che era lei. Ho detto alla mia sorellastra che sono in Italia ma le ho detto di non dare a nessuno il mio numero perché ho paura. Mi hanno anche riferito che in occasione delle ricorrenze, ad esempio per il Nuovo Anno, due ragazzi sono andati a cercarmi a casa loro chiedendo dove ero. Io non so perché mi cercano, non so se Mustafà non aveva pagato tutto quello che doveva per me o se pensano che devo dare altri soldi. Adesso mi stanno ancora cercando e io ho detto alla mia sorellastra di non rispondere male ai ragazzi che mi cercano , perché io avevo risposto male al ragazzo col berretto rosso e non vorrei che anche a loro potesse succedere qualcosa di male come è successo a me. Io non so chi sia che mi cerca, non so se c'è una madame, so solo che mi stanno ancora cercando e che ho paura. Io non ho più soldi da dargli e non voglio che i miei parenti siano coinvolti." ADR della giudice sulle mutilazioni genitali subite, la ricorrente dichiara: " La mamma mi ha raccontato che a 7 giorni mi hanno circonciso. Non sapevo che questo mi avrebbe creato dei problemi ma ci sono: ho mestruazioni dolorose, durante i rapporti sessuali sento dolore all'esterno e ci sono problemi di infertilità e sarà un problema il parto . Adesso sto facendo degli accertamenti all'ospedale . ma non hanno potuto farmi le cure che servono perché non ho un permesso stabile . " Si dà atto che la ricorrente scoppia in un pianto irrefrenabile, dice che non può lavorare per i suoi problemi di salute e che vuole contribuire al governo Italiano ma che non può farlo; si calma solo dopo l'intervento del suo legale che la tranquillizza. " Se fossi in Africa e dovessi dare alla luce un figlio, i dottori mi farebbero una operazione per tagliarmi e facilitare il parto , mentre in Italia non lo fanno. Io non voglio questa operazione, spero che con il parto questo si risolva*

*naturalmente. Adesso ho una relazione con un uomo nigeriano , dallo scorso luglio. La relazione è stabile ma non può considerarmi sua moglie finchè non portò avere un figlio, solo allora il nostro sarà un vero matrimonio. Se io tornassi in Nigeria senza un figlio tutti mi considererebbero una prostituta perché sono stata in Europa e tutti penserebbero che qui mi sono prostituita, se invece avessi un figlio capirebbero che qui ho un marito e non mi considererebbero male. La famiglia non accetterebbe mai il ritorno di una ragazza che è stata in Europa e la rifiuterebbe. Se io avessi una relazione qui con un uomo nigeriano e la sua famiglia venisse a saperlo senza che avessimo figli, la famiglia farebbe di tutto per distruggere questo rapporto perchè penserebbero che sono una prostituta"*

Nella memoria conclusiva, la difesa insisteva nel ricorso in particolare per il riconoscimento dello status di rifugiata , allegando che la ricorrente è stata sia vittima di tratta che di mutilazioni genitali, entrambi atti persecutori contro il genere femminile.

Letti gli atti, il collegio osserva quanto segue.

Va premesso che nell'audizione resa in commissione la ricorrente ha allegato come unico timore in caso di rientro quello proveniente dai cultisti , e che il rigetto si è basato esclusivamente sulla ritenuta non credibilità di tale timore. La vicenda riferita in commissione comprendeva però i diversi aspetti ripetuti anche in tribunale e relativi sia alle subite mutilazioni genitali femminili avvenute in tenera età, sia al viaggio migratorio verso la Libia – per sfuggire ai cultisti - in compagnia di una amica che l'aveva portata verso la prostituzione. Davanti al tribunale la ricorrente ha anche riferito che di recente era stata cercata in Nigeria presso i suoi familiari ed ha anche depositata plurima certificazione medica attestante i suoi problemi di salute ginecologica.

La valutazione di credibilità del racconto è formulata in termini positivi dal collegio alla luce dei criteri legali dell'art. 3 co V D. Lvo 251/07 poichè la narrazione della ricorrente è stata internamente coerente, conforme nelle diverse sedi ( commissione e tribunale) in cui è stata resa , la ricorrente ha risposto adeguatamente a tutte le domande postele corcostanziando la sua vicenda personale coi particolari rilevanti, ha presentato tempestivamente domanda di protezione , le sue dichiarazioni sono coerenti con plurime e recenti COI che hanno riscontrato pienamente quanto da lei dichiarato sia con riferimento a quanto accaduto in Nigeria che in Libia.

La valutazione negativa della commissione appare errata nell'essersi limitata a valutare l'unico timore dei cultisti esplicitato dalla ricorrente, mentre dalla vicenda da lei narrata emergevano elementi da cui ritenere sussistente una ipotesi di tratta, i cui elementi di fatto erano tutti stati evidenziati nell'audizione in commissione.

Sul punto la giurisprudenza di cassazione è esplicita nel chiarire che :" *il richiedente asilo ha l'onere ex art 3 del D.Igs. 251/2007 di allegare, tempestivamente e diligentemente, in modo completo e circostanziato, i fatti posti a fondamento della sua richiesta* ***ma non di qualificarli*** (Cass. N. 8819/2020)

Più specificamente : "*Non è pertanto necessario che la vittima sia in grado (o in condizione) di qualificare come tratta gli eventi che le sono accaduti e che racconta; così come non è rilevante che la vittima dichiari di essere consenziente, se al tempo stesso emerge oggettivamente dal racconto l'uso di mezzi di coercizione e di assoggettamento di cui si è detto; è piuttosto il giudice che in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria deve analizzare i fatti allegati e compararli con le tutte le informazioni disponibili al fine di inquadrarli giuridicamente in modo corretto*. ( Cass n. 672/2022)"

I fatti rilevanti riferiti dalla richiedente avvengono nel Delta State e riguardano una ragazza ventenne, che ha appena perso la madre e la sorella, impaurita da un giovane che aveva respinto e dal suo gruppo, che decide di scappare insieme ad una amica che l'aiuta a lasciare la Nigeria. Raccoglie quindi i suoi risparmi e glieli consegna per il viaggio che parte da Benin, arriva ad Abuja, attraversa il Niger e giunge in Libia. Lì, la ragazza rifiuta di prostituirsi, come le avevano chiesto, ed un Ghanese la compra da chi l'aveva fatta arrivare il Libia e la porta in Italia per sposarla, sperando possa essere curata dai dolori intestinali sofferti.

Poiché nella fattispecie la ricorrente non si è chiaramente identificata come vittima di tratta, vanno quindi esaminati gli elementi indicatori utili ad individuare le vittime di traffico di essere umani, per poi di seguito valutare se il loro riscontro sia sufficiente o meno – in assenza di auto qualificazione – all'identificazione della ricorrente come vittima.

Soccorrono al riguardo le Linee Guida UNHCR sull'Identificazione delle vittime di tratta del 2020 (https://www.unhcr.org/it/wp- content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-) che alla pag. 50 riportano quanto segue :

"*INDICATORI PRELIMINARI DI TRATTA CHE EMERGONO FREQUENTEMENTE NELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE"*

*CONDIZIONI PERSONALI (DICHIARATE E/O INDIVIDUATE)*

► *Condizioni economiche nel paese di origine fortemente disagiate e/o basso livello o assenza di istruzione*

► *Contesto familiare problematico e/o disagiato ad es. famiglia numerosa, oppure totale assenza di legami familiari*

► *Provenienza da paesi particolarmente esposti al fenomeno della tratta (e in particolare da alcune aree del paese) alla luce delle COI*

► *Precarie condizioni di salute*

*VIAGGIO ED ESPERIENZE NEI PAESI DI TRANSITO (DICHIARATE E/O INDIVIDUATE)*

► *Donna o minore che ha affrontato il viaggio da sola/o*

► *Persona vulnerabile o minore sola/o, accompagnata/o da una persona poco conosciuta o con cui ha un rapporto non chiaro*

► *Presenza di un benefattore o sponsor alla partenza*

► *Tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta*

► *Scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe)*

► *Passaggi da persona a persona (riferisce di persone che compaiono e scompaiono lungo il viaggio alle quali viene affidato/a senza pagare niente)*

► *Esperienze di sfruttamento nel/i paese/i di transito*

► *Affrancamento da una precedente situazione di sfruttamento in modalità poco chiare*

► *Mancato pagamento del viaggio*

► *Necessità di ripagare un debito contratto per il viaggio*

► *Richieste ulteriori di denaro rispetto a quanto già pagato*

► *Sottrazione dei documenti d'identità nel paese di transito o di destinazione*

Specificano poi le linee guida che tali indicatori " *devono costituire non certo un elenco rigido e tassativo, ma solo un insieme di parametri indicativi; sono elementi che periodicamente necessitano di essere aggiornati ed integrati a seconda delle evoluzioni del fenomeno e delle strategie e tecniche adottate dalle organizzazioni criminali; per poter ritenere ragionevole che la persona richiedente protezione internazionale sia una vittima di tratta non è necessario che tali indicatori emergano nella loro totalità, ben potendo ravvisarne solo alcuni; devono essere considerati nel loro complesso, poiché talvolta, presi singolarmente, non sono idonei a costituire un parametro per l'accertamento di una situazione di tratta; devono essere integrati in base alle informazioni a disposizione sul fenomeno della tratta in relazione a determinati Paesi di origine'* "

Nella narrazione in esame, sussistono gli ultimi 3 indicatori su quattro del primo gruppo e del secondo gruppo i numeri 2,3,4,5,6 e 8.

Essendo presenti nella sua storia una larga parte degli indicatori di tratta, la ricorrente quindi risulta trattata dalla amica in Libia, inserendosi in una rotta ben nota, dove erano attese all'arrivo da persone a cui è stata venduta.

Ancora richiamando la recente Cass. N. 676/22: *"Le vittime di tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione di Ginevra del 1951, purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione stessa e cioè è necessario che una persona si trovi al di fuori del proprio paese di origine o di abituale residenza, e sia a rischio di atti persecutori gravi, in caso di rimpatrio, per uno dei motivi tipici (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche) in conformità a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del D.lgs. 251/2007. Pur tenendo conto che ogni caso ha le sue peculiarità e che l'esame della domanda di protezione deve condursi su base individuale, deve quindi osservarsi, in linea generale, che la tratta a scopo di prostituzione è connotata da crimini quali il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, le percosse, la negazione di cure mediche, il sequestro dei documenti di identità e la limitazione di libertà personale, che costituiscono gravi atti di aggressione a diritti fondamentali della persona. Inoltre essa, in genere, si fonda sull'approfittamento di una particolare condizione di debolezza in cui si trovano le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, e pertanto questi atti possono qualificarsi come atti persecutori ai sensi dell'ad 8 lett. d) del D.lgs. 251/2007 in quanto riconducibili alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè, in questo caso, l'appartenenza al genere femminile."*

La ricorrente ha quindi subito, in quanto vittima di tratta, molti degli atti sopra descritti che integrano persecuzione motivata dall'appartenenza al genere femminile.

Resta da chiarire, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiata, se ed eventualmente quali rischi correrebbe in caso di rimpatrio.

Nella fattispecie , la ricorrente ha dichiarato che una volta giunta in Italia nessuno qui l'ha mai cercata, precisando che non è però reperibile sui social media, mentre di recente una ragazza zoppa come ed anche altri due ragazzi sono andati a cercarla in Nigeria da una sorella. Non è evidente quindi dalla narrazione se in Nigeria la ricorrente correrebbe rischi per la restituzione delle somme spese per il suo viaggio, dato atto che la somma di 150.000 naira da lei consegnata a è largamente inferiore alle somme richieste dai trafficanti per il viaggio , poiché chi l'ha trattata dalla Nigeria pare averla rivenduta subito ad un ghanese in Libia – ricevendone quindi un corrispettivo .

Dalle fonti COI consultate emergono però i gravi rischi che corrono le donne rimpatriate, salvo il caso in cui abbiano fatto fortuna. Esse infatti sono accolte da atteggiamenti negativi tanto dalla famiglia che dalla comunità di appartenenza; diventano, infatti, oggetto di una vera e propria stigmatizzazione sociale, motivata dal fallimento della loro esperienza migratoria e dalle

esperienze vissute di prostituzione , stigmatizzazione che assurge a vera e proprio persecuzione nella forma della discriminazione di genere.

Al loro rientro in patria, le donne affrontano anche una situazione di incertezza economica e l'assenza di una rete sociale di riferimento, correlata alla durata della permanenza in Europa, e spesso aggravata dai traumi causati dalle vicissitudini ivi vissute.

Inoltre, molte vittime della tratta di esseri umani hanno subito violenze (rapine a mano armata, stupri e/o violenze fisiche) al loro ritorno in Nigeria.

Il timore di grave discriminazione riferito all'udienza dalla ricorrente trova pieno riscontro nelle COI.

Al riguardo, il Ministero degli Affari Esteri norvegese cita Orakwue Arinze, dell'Agenzia Nazionale Nigeriana per la Proibizione del Traffico di Persone e altre Questioni Correlate (NAPTIP), afferma che "*ci sono grandi problemi nel tornare a casa dall'Europa senza soldi. Le donne vogliono pertanto tornare in Europa il prima possibile. Può succedere che entrino nei mercati locali della prostituzione o cerchino di tornare in Europa in circostanze incerte, il che le mette a rischio di tratta" [*Naptip, National Agency for Prohibition of Traffic in Persons and OtherrelatedMatters), 2015 First Quarter Report, s.d. http://www.naptip.gov.ng/docs/First%20quarter%20report.pdf ).

Le donne hanno inoltre espresso preoccupazioni sul fatto che le autorità nigeriane avrebbero aiutato o ostacolato la loro reintegrazione nella società nigeriana. ACCORD/UN- HCR scrive: "*Lasciare la propria famiglia significa esclusione sociale ed economica per la grande maggioranza dei nigeriani e in particolare per le donne. Ci sono ONG che potrebbero accoglierla per un po', ma non saranno in grado di sostenerla per sempre.* ***L'unica opzione per le donne in questi casi sarebbe la prostituzione. Entrare nei mercati locali della prostituzione aumenterebbe l'emarginazione delle donne e le renderebbe vulnerabili a diverse forme di sfruttamento"*** (UK Home Office: Operational guidance note on Nigeria, report for the Asylum and Appeals Policy Directorate (accessed 07.11.06: http://www.ecoi.net/file_u p-load/hl1023_Nigeria_v2.0_December_2005.pdf ). Sempre il report norvegese scrive in proposito: ' *i bisogni delle donne non sono sufficientemente soddisfatti al loro ritorno in Nigeria,* ***potrebbero tentare di emigrare di nuovo in Europa, e in questo processo essere sfruttate o accumulare nuovamente debiti****. La vita a casa sarà probabilmente difficile, e* ***potrebbero affrontare difficoltà sia finanziarie che sociali legate alla mancanza di reddito e alla possibile stigmatizzazione.*** *Potrebbero anche soffrire di traumi, complicando i loro sforzi per costruirsi una buona vita.* ***Tutto questo può rendere la migrazione di nuovo attraente, e in***

***questo processo di migrazione sono anche vulnerabili. Molte delle donne hanno parlato della possibilità che le donne rimpatriate finiscano per essere vittime della tratta.*** *Dina non ha un permesso di soggiorno in Europa ed è molto a rischio di essere rimandata in Nigeria. Lei dice: "Se fossi deportata in Nigeria, ovviamente tornerei in Europa il più presto possibile. Dovrei prendere in prestito altri soldi, sarebbe difficile perché ho ancora pagato solo 20.000 dell'altro debito, ma troverei comunque un modo per tornare in Europa. Conosco ragazze che sono state deportate; tornano di nuovo in Europa"* [May- LenSkilbrei and Marianne Tveit, Facing Return https://www.udi.no/globalassets/global/forskning- fou_i/retur/facing-return---perceptions-of-repatriation-among-nigerian-women-in-prostitution-in-norway.pdf ]

Quanto alla mancanza di **protezione da parte del Paese di origine**, deve rilevarsi che nonostante gli sforzi profusi, al momento lo Stato nigeriano non è in grado di offrire una protezione effettiva, adeguata e durevole alle vittime di tratta, né di favorirne il reinserimento nel tessuto sociale.

Né la Naptip (Agenzia nazionale per la proibizione della tratta di persone e altre questioni collegate), né le altre ONG impiegate nel settore riescono a offrire il sostegno di cui le vittime necessitano, in primis per la mancanza di sufficienti finanziamenti ad affrontare il fenomeno. (Cfr. EASO "Nigeria- La tratta di donne a fini sessuali", op. cit.; EASO, "Nigeria. Attori di protezione", novembre 2018, disponibile all'indirizzo https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_ActorsofProtection_IT.pdf).

Le fonti registrano anche la mancanza di adeguati programmi di protezione per le vittime che decidono di collaborare con la giustizia (EASO 2021 cit. pag. 63).

Infine, la corruzione delle forze di polizia figura come una ragione importante per l'insuccesso delle operazioni di cattura e condanna dei trafficanti, ciò tanto più ove si consideri che l'accesso alla giustizia per le donne è più difficile HiiL, Justice Needs and Satisfaction in Nigeria 2018, 2018, p. 20 https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2018/07/HiiL-Nigeria-JNS-report-web.pdf) .

Per le ragioni esposte sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente lo status di rifugiata, perché ella possa sottrarsi al trattamento gravemente discriminatorio di cui potrebbe fondatamente essere vittima rientrando in Nigeria che unitamente al rischio di essere inserita nel mondo della prostituzione o anche al rischio di ritratta integrano il rischio di persecuzione per motivi di genere.

Ma anche per il diverso profilo quale vittima di mutilazioni genitali femminili va ritenuto sussistente il rischio di persecuzione in patria. La ricorrente aveva infatti fin dalla prima audizione riferito di essere stata sottoposta in tenerissima età a mutilazioni genitali, ed in giudizio ha prodotto certificazione ginecologica attestante: " mutilazione genitale tipica con assenza del clitoride e genitali esterni ( grado 2°) ". Ella soffre peraltro di molteplici patologie, anche ginecologiche, che complicano il suo quadro clinico: adenomiosi uterina che ha richiesto intervento chirurgico, endometriosi, dolori pelvici cronici, anemia sideropenica e gastrite ( vedi documentazione sanitaria ospedaliera depositata). La sua salute è oggi seguita da molteplici sanitari per diversi profili e la ricorrente ha iniziato – e documentato – un percorso di maternità assistita per realizzare il suo desiderio di un figlio con l'attuale compagno. Ciò però non è privo di rischi poiché "La mutilazione genitale di secondo livello le arreca dolori durante il ciclo mestruale e durante i rapporti sessuali e verosimilmente potrebbe esporla a rischio di vita in caso di una presa in carico non adeguata al momento del parto" ( vedi relazione sociale 7/3/2022). L'avere subito mutilazioni genitali la mette a rischio quindi di subire gravi danni in caso di maternità, se non seguita adeguatatamente dal punto di vista sanitario, e ciò certamente non le può essere assicurato nel paese di provenienza.

In Nigeria, il governo federale ha lanciato una politica nazionale rivista sull'eliminazione delle MGF per il 2020-24. Tuttavia, ci sono poche prove che il governo abbia intrapreso azioni legali per vietare la pratica. La Nigeria Demographic and Health Survey del 2018 ha rilevato che il 20 per cento delle donne tra i 15 e i 49 anni ha subito MGF (https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR359/FR359.pdf ).

Un rapporto informativo sulla Nigeria del dicembre 2020 del Dipartimento australiano per gli affari esteri e il commercio (DFAT) afferma che "[a]nche se illegali e in declino, le MGF continuano ad essere praticate in Nigeria". Il rapporto DFAT nota anche che "le norme culturali e sociali sostengono la continuazione delle MGF in Nigeria" sulla base di "nozioni di pulizia o igiene; prevenzione della promiscuità; miglioramento della fertilità; prospettive di matrimonio e fedeltà; femminilità realizzata; e/o l'idea che protegga i bambini durante il parto" (Australia 3 dicembre 2020, par. 3.92 https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/dfat-country-information-report-nigeria-3-december-2020.pdf ).

Il leader della Campagna No-FGM, ha scritto che "la pratica delle MGF è nascosta. C'è un esplicito divieto sulla pratica, quindi le persone che perpetrano questo atto lo fanno con discrezione. Il livello di prevalenza si misura in base a quante vittime riescono a parlare e per

questo motivo, non ci sono molte testimonianze pubbliche di MGF disponibili. Ci sono molte vittime, ma la loro riluttanza a parlare spiega la mancanza di statistiche". (The Guardian (Nigeria). 6 February 2021a. Esther Ijewere https://guardian.ng/guardian-woman/im-determined-to-stop-the-practice-of-female-genital-mutilation-ikanna-okim/ )

Gli atti di mutilazione genitale femminile costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e, se accertata la loro specifica riferibilità alla persona della richiedente, costituiscono il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e seguenti del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251, attuativo della Direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi, o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), già nel maggio del 2009, aveva evidenziato la gravità e la pericolosità della mutilazione genitale femminile, praticata spesso su neonate o bambine che non abbiano ancora compiuto i 15 anni di età, con conseguenze estremamente negative, fisiche e mentali, di lungo periodo, giungendo a considerarla come "una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce fondato motivo di persecuzione". Infatti, tutte le forme di MGF violano una serie di diritti umani delle ragazze e delle donne, tra cui il diritto alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, ai più alti possibili standard sanitari, e, nei casi più estremi, al diritto alla vita. E' una forma di trattamento inumano e degradante, equiparata alla tortura, come affermato dalla giurisprudenza internazionale e dalla dottrina giuridica, tra cui molti organi delle Nazioni Unite per il monitoraggio sui trattati, le Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (nella sua nota orientativa sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile). Ed ancora, con la risoluzione del 14.6.2012 il Parlamento europeo ha evidenziato che "la mutilazione genitale femminile è indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari delle altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne"

Anche la più recente giurisprudenza di legittimità inquadra le mutilazioni genitali femminili fra le forme di persecuzione per motivi di genere: *"L'assoggettamento alla mutilazione genitale rappresenta, difatti, una forma di controllo assoluto su di lei e sul suo destino di donna e di madre, controllo brutalmente esercitabile in modo diversi all'interno della sua famiglia e che appare, allo stato, impossibile da impedire da parte dell'interessata in caso di*

*rimpatrio, collocandosi all'interno di rapporti e riti famigliari e tradizionali in relazione ai quali non potrebbe ottenere alcuna tutela dalle autorità dello Stato. Per altro verso, gli effetti di una mutilazione siffatta possono ragionevolmente ritenersi destinati a dipanarsi e ad incidere negativamente non soltanto sul piano fisico, ma, e soprattutto, sulla psiche della ricorrente, e sarebbero destinati ad aggravarsi ulteriormente in caso di rimpatrio, non potendo ella contare né sul supporto dei famigliari ( che anzi sono proprio i soggetti autori della violenza discriminatoria volta al controllo della sua vita anche sessuale), né sul supporto delle autorità del suo Paese, incapaci di incidere su riti e su tradizioni tribali, a più forte ragione nel caso di specie, in cui il comportamento illecito ha nondimeno avuto attuazione. In proposito, si rammenta come, all'art. art. 3, comma IV del D. Lgs. 251/2007 sia così stabilito: "il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno "* (Cass sez. III n. 8980/22 )

Anche sotto questo profilo quindi, considerando le persecuzioni già subite con la mutilazione genitale ed il conseguente rischio grave che correrebbe la ricorrente se avesse una maternità in caso di rimpatrio, sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata.

La vicenda narrata dalla ricorrente rientra conclusivamente e per plurimi profili nella fattispecie di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 251/2007, "essendo presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato il fondato timore di persecuzione 'personale e diretta' nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate", ed essendo stata la ricorrente vittima di una "persecuzione personale e diretta per l'appartenenza a un gruppo sociale (ovvero in quanto donna), nella forma di 'atti specificamente diretti contro un genere sessuale" (cfr. Cass. 28152/2017).

Il ricorso va pertanto accolto riconoscenda a Emmanuel Ugonma Favour lo status di rifugiata

Alla soccombenza del convenuto non segue la sua condanna alle spese di lite poiché la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello stato ed il convenuto è una amministrazione dello stato.

PQM

Il Tribunale in accoglimento del ricorso riconosce ad lo status di rifugiata.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7/7/2022

La presidente est.

Matilde Betti